



Il Giudice dell'Esecuzione, letta l'istanza depositata nella procedura esecutiva iscritta al n. 516/2017 r.g.e. e promossa da (nei confronti di vista la documentazione allegata e visti gli artt. 485, 568 e 569 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ., è necessario fissare udienza per l'audizione del debitore, del creditore pignorante e di quelli intervenuti, degli eventuali comproprietari e dei creditori aventi un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri e non intervenuti, anche in ordine ad eventuale delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis cod. proc. civ.; che, sensi dell'art. 568 cod. proc. civ., '...agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal Giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma'; che, conseguentemente, deve procedersi alla nomina di un esperto per la valutazione del compendio e per la conseguente fissazione del prezzo base di asta; **NOMINA**

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Firmato Da: AGOZŽINO MARCO ĢIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604b1535ce77536b50ab30867465ac3f

esperto il l con studio in FORMULA sin d'ora all'esperto il seguente quesito: '...provveda l'esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni altra operazione ritenuta necessaria, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al debitore, al creditore procedente ed ai comproprietari della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali e previo accesso all'immobile: – al controllo, prima di ogni altra attività, della completezza dei documenti di cui all'art. 567 secondo comma cod. proc. civ. segnalando immediatamente al Giudice quelli mancanti o inidonei; all'acquisizione di copia del titolo di provenienza immediatamente anteriore al ventennio decorrente dalla data di trascrizione del pignoramento nonché dei certificati delle trascrizioni effettuate tra la data di trascrizione di tale titolo e la data di trascrizione del pignoramento con esclusione del periodo già coperto dalla documentazione depositata agli atti dal creditore procedente ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ.; all'identificazione dei beni oggetto del pignoramento comprensiva dei confini e dei dati catastali, previo accertamento dell'esatta rispondenza dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando, altresì, gli ulteriori elementi necessari per l'eventuale emissione del decreto di trasferimento;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Firmato Da: A GOZZINO MARCO

NG CA 3 Serial#: 604b1535ce77536b50ab30867465ac3f

Da: ARUBAPEC S.P.A.

alla descrizione dei beni pignorati e alla formazione,

opportuno, di uno o più lotti per la vendita;

all'acquisizione dell'estratto per riassunto dagli atti di matrimonio ARIE.IT	
ovvero del certificato di stato libero dell'esecutato e/o di una visura	
camerale nel caso in cui l'esecutato sia un imprenditore;	
– alla verifica dell'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di	
natura condominiale, gravanti sui beni che resteranno a carico	
dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti	
sull'attitudine edificatoria degli stessi o i vincoli connessi con il loro	
carattere storico o artistico; alla verifica dell'esistenza di diritti	
demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, avendo	
cura di acquisire informazioni specifiche su eventuali oneri di	
affrancazione o riscatto; in riferimento agli usi civici, accerti se il	
pignoramento sia successivo alla data dell'eventuale	
provvedimento di sclassificazione ovvero anteriore alla data che,	
nel provvedimento medesimo, sia espressamente indicata come	
epoca di perdita della destinazione di uso civico;	
– alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica dei beni nonché	
dell'esistenza della dichiarazione di agibilità degli stessi previa	
acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione	
urbanistica previsto dalla vigente normativa; in caso di esistenza	
di opere abusive, all'accertamento dell'eventuale sanabilità ai	
sensi d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, dei relativi costi, assumendo le	
opportune informazioni presso gli Uffici Comunali competenti,	
anche in relazione a quanto disposto dall'art. 173 bis primo	
comma n. 7) disp. att. cod. proc. civ.;	

– alla predisposizione dell'attestato di prestazione energetica degli ARE.
edifici di cui all'art. 6 del d.lgs 19 agosto 2005 n. 192 e successiva
modificazione, salvo che l'immobile ne sia esente ovvero già
adeguatamente dotato; all'acquisizione, in quest'ultimo caso, della
relativa documentazione; ove l'esperto non sia soggetto abilitato
ad effettuare la predetta attestazione, lo stesso è preventivamente
autorizzato, nei limiti della somma di euro 250,00, ad avvalersi di
un ausiliario specializzato di propria fiducia; per importi superiori
richieda specifica autorizzazione alla spesa al Giudice
dell'esecuzione, con indicazione delle ragioni che comportano il
superamento del predetto limite di spesa.
Rediga quindi, in fascicoletti separati, tante relazioni di stima, nelle
quali avrà cura di fornire compiuta e distinta risposta (anche
negativa) ai quesiti appresso formulati, quanti sono i lotti individuati,
utilizzando solo ed esclusivamente il modello rinvenibile sul sito
internet www.procedure.it¹:
– descriva i beni componenti il lotto, mediante indicazione della
tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via,
numero civico, piano, eventuale numero interno), degli accessi,
del contesto in cui essi si trovano (es. se facenti parte di un
condominio o di altro complesso immobiliare con parti comuni
ecc.), delle caratteristiche e della destinazione della zona e dei
servizi da essa offerti e delle caratteristiche delle zone confinanti

A tal fine l'esperto dovrà immediatamente attivarsi per richiedere alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A (contattabile all'indirizzo mail staff@procedure.it o al n. 0586/20141) le credenziali personali per l'accesso all'interno della piattaforma www.procedure.it, ove non già in suo possesso.



(link "DATI GENERALI E UBICAZIONE" su www.procedure.it), delle caratteristiche strutturali del bene (tipo di fondazioni, strutture verticali, solai, copertura, manto di copertura, scale e pareti esterne dell'edificio), delle caratteristiche interne di ciascun immobile (infissi esterni, infissi interni, tramezzature interne, pavimentazione; plafoni, porta d'ingresso, scale interne, impianto elettrico, impianto idrico, impianto termico) precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e per gli impianti, della loro rispondenza alla vigente normativa e in caso contrario, dei costi necessari al loro adeguamento (link "CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI" su www.procedure.it), superficie calpestabile in metri quadri, del coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, della superficie commerciale medesima, dell'altezza interna utile (link "CONSISTENZA IMMOBILE" su www.procedure.it), dei confini (link "CONFINI" su www.procedure.it) e dei dati catastali attuali (link "DATI CATASTALI" su www.procedure.it), delle eventuali pertinenze e accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni (link "PARTI COMUNI" su www.procedure.it); ciascun immobile sarà identificato, in questa parte della relazione, da una lettera dell'alfabeto e gli accessori dalla medesima lettera con un numero progressivo; accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene e quella contenuta nel pignoramento evidenziando in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai

identificato l'immobile e non consentono la sua univocaZARE.IT
identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei
ma consentono l'individuazione del bene; c) se i dati indicati nel
pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in
precedenza individuato l'immobile, rappresentando in questo caso
la storia catastale del compendio pignorato (link "DATI
CATASTALI" sezione "CORRISPONDENZA CATASTALE" su
www.procedure.it);
- verifichi la corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta
nel titolo di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di
cui alla planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato attuale
del luoghi, descrivendo (graficamente) il tipo e la ubicazione delle
eventuali difformità; nel caso in cui i manufatti pignorati
parzialmente debordino, invadendole, su aree aliene, condominiali
o comunque non pignorate, l'esperto illustri (se del caso con lucidi
sovrapponibili) le esatte porzioni ricadenti sulla esclusiva proprietà
debitoria sottoposta ad esecuzione, evidenziando le soluzioni
tecniche che possano rendere autonomi e funzionali siffatte
porzioni in esproprio, segnalando anche i lavori ed i costi di
separazione e/o di ripristino dello status quo ante (tompagnatura o
altro) all'uopo occorrenti (link "DATI CATASTALI" sezione
"CORRISPONDENZA CATASTALE" su www.procedure.it);
– segnali se l'identificativo catastale eventualmente includa anche
porzioni aliene, comuni o comunque non pignorate (da specificarsi
altresì graficamente), procedendo ai frazionamenti del caso
GIUDIZIARIE.it

oppure, ove ciò risulti catastalmente impossibile, evidenziando le ARE.IT	
ragioni di tale impossibilità; segnali, per converso, se gli immobili	
contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino eventualmente fusi	
sul piano fisico con quello pignorato, pur conservando autonomi	
identificativi catastali (link "PARTI COMUNI" su www.procedure.it);	
– precisi anche, nel caso in cui l'immobile staggito derivi da un'unica	
e maggiore consistenza originaria, poi variamente frazionata e/o	
ceduta a terzi, se tale cessione riguardi porzioni diverse da quella	
poi pervenuta al debitore e vincolata con il pignoramento (link	
"PRECISAZIONI" su www.procedure.it);	
- proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per	
l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o	
mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o	
redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non	
regolarmente accatastate; tali attività dovranno essere effettuate	
previa richiesta al GE e solo in caso non siano necessari titoli	
abilitativi (link "REGOLARITA' EDILIZIA" su www.procedure.it);	
– riporti i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti	
specificando, altresì, su quale particella di terreno insistono i	
manufatti subastati (link "CRONISTORIA CATASTALE" su	
www.procedure.it);	
– elenchi le formalità pregiudizievoli iscritte e trascritte fino alla data	
di acquisito immediatamente anteriore al ventennio precedente la	
trascrizione del pignoramento (link "FORMALITA"	
PREGIUDIZIEVOLI" su www.procedure.it); i passaggi di proprietà	
GIUDIZIARIE.it	

intervenuti tra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il primo ARIE.IT	
titolo di provenienza anteriore al ventennio rispetto alla	
trascrizione del pignoramento, avendo cura di menzionare ciascun	
atto di acquisto, con indicazione dei suoi estremi (data, notaio,	
data e numero di registrazione e trascrizione) (link	
"PROVENIENZA VENTENNALE" su www.procedure.it);	
– lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati da terzi	
ed a quale titolo, ovvero dal debitore; ove essi siano occupati in	
base ad un contratto di affitto o locazione, la data di registrazione	
e la scadenza del contratto, la data di scadenza per l'eventuale	
disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa	
eventualmente in corso per il rilascio; specifichi altresì l'eventuale	
inadeguatezza del canone ai sensi dell'art. 2923 terzo comma	
cod. civ. (link "STATO DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE" e	
"PATTI" su www.procedure.it); ove i beni siano occupati dal	
coniuge assegnatario dei medesimi, precisi se il provvedimento di	
assegnazione sia stato o meno iscritto nei registri dello stato civile	
(link "STATO DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE" sezione	
"REGIME PATRIMONIALE" su www.procedure.it);	
– evidenzi i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene, distinguendo	
e indicando in sezioni separate quelli che resteranno a carico	
dell'acquirente e quelli che saranno invece cancellati o	
regolarizzati dalla procedura, indicando, per questi ultimi, i costi a	
ciò necessari (link "VINCOLI OD ONERI" e "SERVITU" su	
www.procedure.it); l'esperto dovrà in particolare ed in ogni caso	
GIUDIZIARIE.it	

pronunciarsi esplicitamente, in senso affermativo o negativo, sulla 🔼 🤼 🗔 🗆	
esistenza dei seguenti oneri e vincoli:	
A) per i vincoli che resteranno a carico dell'acquirente:	
- domande giudiziali (precisando se la causa sia ancora in corso	
ed in che stato) sentenze dichiarative di fallimento ed altre	
Grascrizioni; ARIE. IT	
- atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;	
- convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della	
casa coniugale al coniuge;	
- altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter	
rem, servitù, uso, abitazione, assegnazione al coniuge, ecc.)	465ac3
B) per i vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o	630867
regolarizzati al momento del decreto di trasferimento a cura e	39P5Q2
spese della procedura:	35ce77:
- iscrizioni ipotecarie;	604515
- pignoramenti, sequestri ed altre trascrizioni pregiudizievoli;	
– l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o	PECS.P.A. NGCA 3 Serial#: 604b1 \$3\$ce77538b50a830887465ac3f
usi civici, avendo cura di riportare informazioni specifiche su	P.A. N.
eventuali oneri di affrancazione o riscatto; in riferimento agli usi	
civici, accerti se il pignoramento sia successivo alla data	ARUB
dell'eventuale provvedimento di sclassificazione ovvero anteriore	8 8 8 0
alla data che, nel provvedimento medesimo, sia espressamente	NO E m.
indicata come epoca di perdita della destinazione di uso civico	GIULIA
(link "SERVITU" su www.procedure.it);	AR CO
ACTES	ZINO N
GILIDIZIA DIE it	to Da: A GOZZINO MARCO GIULIANO Emesso Da: ARUBA
	<u> </u>

– fornisca ogni altra informazione per l'acquirente, e in specie ARE.	
l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es.	
spese condominiali ordinarie); eventuali spese straordinarie già	
deliberate ma non ancora scadute; eventuali spese condominiali	
scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della	
perizia; eventuali cause in corso (link "VINCOLI OD ONERI	
CONDOMINIALI" su www.procedure.it);	
– indichi l'utilizzazione (abitativa, commerciale) prevista dallo	
strumento urbanistico comunale (link "NORMATIVA	
URBANISTICA" su www.procedure.it);	
– fornisca l'elencazione delle pratiche edilizie svolte relative	465ac3f
all'immobile, la regolarità dello stesso sotto il profilo urbanistico e,	630867
in caso di esistenza di opere abusive, l'indicazione dell'eventuale	ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seria#: 604b1 \$3\$ce77\$38b\$0a830887465ac3f
sanabilità ai sensi del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e dei relativi	Sce775
costi (link "REGOLARITA' URBANISTICA" su www.procedure.it);	804b1 5:
– specifichi se il diritto oggetto di pignoramento risulti nella effettiva	eria ≢
titolarità dell'esecutato o degli esecutati (link "TITOLARITA" su	CA 33
www.procedure.it);	P.A. NC
– indichi la presenza di eventuali contitolari del diritto oggetto di	(PECS.
pignoramento (link "TITOLARITA" su www.procedure.it);	ARUB
– esprima una valutazione complessiva del bene, indicando	88 Da:
distintamente e in separati paragrafi i criteri di stima utilizzati, le	O Eme
fonti delle informazioni utilizzate per la stima (e segnatamente i	GIULIAN
dati relativi alle vendite forzate effettuate nello stesso territorio e	#RC0
per la stessa tipologia di bene, anche mediante consultazione dei	ZINO M
GIUDIZIARIE.it	: A G 0Z
GIUDIZIAKIE.II	mato Da: AGOZZINO MARCO GIULIANO Emesso Da:
	=

dati accessibili sul sito astegiudiziarie it, gli specifici atti pubblici di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o tipologia; le indagini di mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari consultate e le banche dati nazionali), esponendo poi in forma tabellare il calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione dell'immobile, della superficie commerciale, del valore al mg, del valore totale; esponendo, altresì, analiticamente gli adequamenti e correzioni della stima, precisando tali adeguamenti in maniera distinta lo stato d'uso per manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, l'abbattimento forfettario per la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anziché sui valori catastali e l'assenza di garanzia per vizi occulti nonché per eventuali spese condominiali insolute, la necessità di bonifica da eventuali rifiuti anche tossici o nocivi; altri oneri o pesi; il valore finale del bene, al netto di tali decurtazioni e correzioni e prefigurando le tre diverse ipotesi in cui eventuali oneri di regolarizzazione urbanistica o catastale o per la bonifica da eventuali rifiuti siano assunti dalla procedura ovvero siano assunti dalla procedura limitatamente agli oneri di regolarizzazione urbanistico - catastale, ovvero siano lasciati interamente a carico dell'acquirente (link "STIMA Ε CONDIZIONI" www.procedura.it); nel caso si tratti di guota indivisa, la valutazione della sola quota, tenendo conto della maggior difficoltà di vendita per le quote

nanina 12

indivise; precisi, infine, se il bene risulti comodamente divisibile, ZARIE.iT
identificando, in caso affermativo, le parti che potrebbero essere
separate in favore della procedura (link "CONSISTENZA
IMMOBILE" su www.procedura.it).
Alleghi l'esperto a ciascuna relazione fotografie interne ed esterne
del bene, nonché la planimetria del bene, visura catastale attuale,
copia della concessione o licenza edilizia e atti di sanatoria, il
certificato di definita valutazione, la dichiarazione di agibilità, la
certificazione energetica e la restante documentazione necessaria,
integrando, se del caso, quella predisposta dal creditore; depositi in
particolare, ove non in atti, copia dell'atto di provenienza del bene e
copia dell'eventuale contratto di locazione e verbale delle
dichiarazioni del terzo occupante; alleghi, altresì, gli avvisi di
ricevimento delle raccomandate inviate per comunicare l'inizio
operazioni peritali e la prova dell'avvenuto invio alle parti, ai sensi
dell'art. 173 bis disp. att. cod. proc. civ., di copia della perizia.
Acquisisca direttamente presso i rispettivi uffici i documenti
mancanti che si profilino necessari o utili per l'espletamento
dell'incarico, anche in copia semplice, con particolare riferimento
all'atto di provenienza.
Abbia cura l'esperto, in sede di deposito, di inviare l'elaborato di
stima come atto principale e di allegare alla busta telematica tanti
files quanti sono i documenti acquisiti e da produrre, un ulteriore
documento contenente l'indice dei medesimi nonché un'ulteriore
copia della perizia di stima, da utilizzare ai fini delle pubblicazioni,
GIUDIZIARIE.it

redatta secondo le "indicazioni tecniche per gli esperti stimatori relativamente alla documentazione della perizia di stima depositare telematicamente" in conformità alla direttiva del Garante per la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2008 (G.U. del 25 febbraio 2008), ossia epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi (quali i proprietari di porzioni immobiliari confinanti con il bene dell'esecutato ovvero comproprietari) non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alla procedura di vendita, completa degli allegati anch'essi epurati da fotografie ritraenti volti di persone e/o planimetrie o altri documenti contenenti nominativi personali anche di confinanti); Invii, contestualmente al deposito della perizia, a mezzo posta ordinaria ovvero posta elettronica certificata, ossia nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione e la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi, copia della perizia e degli allegati ai creditori procedenti ed intervenuti nonché al debitore, anche se non costituito, e alleghi all'originale della perizia la prova dell'avvenuto invio alle parti entro il termine di cui all'art. 173 bis disp. att. cod. proc. civ. Nell'ipotesi in cui non fosse stata ancora disposta la sostituzione del debitore nella custodia dei beni pignorati e si manifestino problematiche di accesso al bene (es. il debitore non è reperibile o si oppone all'accesso, ecc...) sospenda le operazioni peritali e

riferisca immediatamente al Giudice ai fini dell'adozione dei ARE.
provvedimenti di cui all'art. 559 cod. proc. civ.;
Riferisca, altresì, immediatamente al Giudice di ogni richiesta di
sospensione del corso delle operazioni peritali, informando
contestualmente la parte che l'esecuzione potrà essere sospesa
solo con provvedimento del Giudice su ricorso della medesima
parte, cui aderiscano tutti gli altri creditori; <u>non sospenda</u>
l'esecuzione se non a seguito di specifico ordine del Giudice: il
ritardo nel deposito della relazione di stima determinato da
sospensioni non autorizzate sarà imputato all'esperto medesimo.
Formuli tempestiva e motivata istanza di proroga entro il termine di
deposito della perizia in caso di impossibilità di osservanza del
medesimo'.
Provveda, infine, entro e non oltre il termine di cui al secondo
comma dell'art. 71 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, a trasmettere,
con deposito separato ed autonomo rispetto a quello effettuato per
la perizia di stima, istanza di liquidazione delle competenze
maturate e delle spese sostenute, avendo cura, rispetto a queste
ultime, di dettagliare i singoli esborsi e di trasmettere, nella stessa
busta telematica, tutta la documentazione giustificativa dei
medesimi; giusto il disposto dell'art. 56 del d.p.r. 30 maggio 2002 n.
115, si avvisa l'esperto che la mancata specificazione delle voci di
spesa comporterà il rigetto dell'istanza relativamente alle medesime
e che eventuali documenti giustificativi non contestualmente
ASTE SILLING GIUDIZIARIE.it

trasmessi non saranno presi in considerazione ai fini della ARE.it	
liquidazione.	
AUTORIZZA	
l'esperto ad accedere ad ogni documento concernente gli immobili	
pignorati, ivi compresi documenti relativi a rapporti di locazione, in	
possesso del Comune, dell'Ufficio del Registro, della Conservatoria	
dei Registri Immobiliari dell'Ufficio del Territorio, ed a estrarne copia	
nonché a richiedere al Comune competente certificato storico di	
residenza relativo a qualsiasi occupante dell'immobile pignorato;	
ASSEGNA	
all'esperto la somma di euro 600,00 a titolo di fondo spese	65ac3f
ponendolo provvisoriamente a carico del creditore procedente;	308674
AVVERTE	36b50a6
che il compenso all'esperto sarà liquidato in esito al deposito dell'elaborato di stima, previo deposito da parte dell'ausiliario di	CA 3 Serial#: 604b1 535ce775 36b50a830887465ac3f
specifica istanza conforme alla previsione di cui all'art. 56 del d.p.r.	eria ⊯: 6(
30 maggio 2002 n. 115;	CA38
DISPONE	A. NG
che l'esperto compaia presso la Cancelleria delle esecuzioni	PEC S.F
immobiliari per prestare il giuramento di rito nella data ed alle ore	ARUBA
indicate nella comunicazione a mezzo PEC del presente decreto;	8 Da:
FISSA	O Emes
per la audizione del debitore, del creditore pignorante e di quelli	IULIAN
intervenuti, degli eventuali comproprietari e dei creditori aventi un	RCO 6
diritto di prelazione risultante dai pubblici registri e non intervenuti,	INO M
GIUDIZIARIE.it	nato Da: A GOZZINO MÅRCO GIULIANO Emesso Da: A RUBAPEC S.P.A.



operazioni di vendita ex art. 591 bis cod. proc. civ. ulteriore udienza in data 17/06/2020 ad ore 13:00; considerato che, con il pignoramento, il debitore è stato costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze ed i frutti senza diritto a compenso e che, in tale qualità, era tenuto a rendere il conto ai sensi dell'art. 593 cod. proc. civ. alla fine di ciascun trimestre; che, tuttavia, allo stato, non consta che il debitore abbia depositato la rendicontazione prescritta dalla citata disposizione; che, dunque, l'esecutato deve dirsi inadempiente agli obblighi al medesimo imposti dalle richiamate disposizioni;	
considerato che, con il pignoramento, il debitore è stato costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze ed i frutti senza diritto a compenso e che, in tale qualità, era tenuto a rendere il conto ai sensi dell'art. 593 cod. proc. civ. alla fine di ciascun trimestre; che, tuttavia, allo stato, non consta che il debitore abbia depositato la rendicontazione prescritta dalla citata disposizione; che, dunque, l'esecutato deve dirsi inadempiente agli obblighi al	
che, con il pignoramento, il debitore è stato costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze ed i frutti senza diritto a compenso e che, in tale qualità, era tenuto a rendere il conto ai sensi dell'art. 593 cod. proc. civ. alla fine di ciascun trimestre; che, tuttavia, allo stato, non consta che il debitore abbia depositato la rendicontazione prescritta dalla citata disposizione; che, dunque, l'esecutato deve dirsi inadempiente agli obblighi al	
beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze ed i frutti senza diritto a compenso e che, in tale qualità, era tenuto a rendere il conto ai sensi dell'art. 593 cod. proc. civ. alla fine di ciascun trimestre; che, tuttavia, allo stato, non consta che il debitore abbia depositato la rendicontazione prescritta dalla citata disposizione; che, dunque, l'esecutato deve dirsi inadempiente agli obblighi al	
frutti senza diritto a compenso e che, in tale qualità, era tenuto a rendere il conto ai sensi dell'art. 593 cod. proc. civ. alla fine di ciascun trimestre; che, tuttavia, allo stato, non consta che il debitore abbia depositato la rendicontazione prescritta dalla citata disposizione; che, dunque, l'esecutato deve dirsi inadempiente agli obblighi al	
rendere il conto ai sensi dell'art. 593 cod. proc. civ. alla fine di ciascun trimestre; che, tuttavia, allo stato, non consta che il debitore abbia depositato la rendicontazione prescritta dalla citata disposizione; che, dunque, l'esecutato deve dirsi inadempiente agli obblighi al	
ciascun trimestre; che, tuttavia, allo stato, non consta che il debitore abbia depositato la rendicontazione prescritta dalla citata disposizione; che, dunque, l'esecutato deve dirsi inadempiente agli obblighi al	
che, tuttavia, allo stato, non consta che il debitore abbia depositato la rendicontazione prescritta dalla citata disposizione; che, dunque, l'esecutato deve dirsi inadempiente agli obblighi al	
la rendicontazione prescritta dalla citata disposizione; che, dunque, l'esecutato deve dirsi inadempiente agli obblighi al	
che, dunque, l'esecutato deve dirsi inadempiente agli obblighi al	
	165ac3f
medesimo imposti dalle richiamate disposizioni:	3308674
	36b50a
che, ai sensi del terzo comma dell'art. 559 cod. proc. civ., il Giudice	Sce775
provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli	S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604b1535ce775 36b50a630867465ac3f
obblighi su di lui incombenti;	eria≢: 6
che tale provvedimento può essere adottato d'ufficio senza	CA38
necessità di previa convocazione delle parti, essendo quest'ultima	P.A. NG
riservata alla sola ipotesi di richiesta di sostituzione nella custodia	
avanzata dal creditore procedente;	ARUBA
che, peraltro, la scelta di provvedere alla sostituzione del custode,	so Da:
oltre che a criteri di efficienza, risponde anche alla necessità di	10 Eme
rendere edotto il debitore dell'esistenza della procedura esecutiva e	GIULIAN
dei suoi sviluppi anche al fine di verificare la possibilità di addivenire	ARCO (
a una soluzione transattiva o alla conversione del pignoramento;	NO M
GIUDIZIARIE.it	N
GIUDIZIAKIEIII	mato Da: AGOZZINO MARCO GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC



NOMINA

custode giudiziario di tutti i beni pignorati, in sostituzione del debitore, l'avv. Francesco Fusco, con studio in Fondi, via Sauro n. 7, al quale fa onere di depositare, entro dieci giorni dalla ricezione del presente provvedimento, elenco rieplogativo delle procedure esecutive immobiliari, che avrà cura di indicare soltanto per numero ed anno di ruolo, per le quali è tutt'ora in corso attività di custodia da parte del medesimo, specificando, altresì, l'anno di conferimento dell'incarico;

dispone

che il custode provveda:

- immediatamente, e comunque entro venti giorni dal giuramento dell'esperto, a convocare il debitore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per un primo incontro, nel corso del quale consegnerà a quest'ultimo copia del presente provvedimento ed informerà l'esecutato del ruolo del nuovo custode giudiziario; in tale contesto fornirà, altresì, al debitore le informazioni di massima circa l'iter procedurale fino alla fase della vendita e, in particolare, in ordine alla possibilità di evitarla proponendo al Giudice dell'esecuzione, prima che questa sia disposta, l'istanza di conversione; notizierà l'esecutato, che al momento dell'incontro risulti utilizzare l'immobile come abitazione propria e della propria famiglia, che, laddove intenda proseguire l'occupazione del bene, deve rivolgere, anche per il tramite del custode che ne curerà la trasmissione, motivata istanza scritta al Giudice dell'esecuzione

GIUDIZIARIE.it





dichiarato dal debitore, e, in particolare, lo stato di detenzione del ARIE.IT
bene e le condizioni del medesimo; nel caso in cui riscontri che
l'immobile sia occupato da terzi, informerà questi ultimi del ruolo
del nuovo custode giudiziario ed individuerà - e, ove possibile già
in tale sede, acquisirà - il titolo negoziale o di altra natura -
locazione, diritto di usufrutto, uso ed abitazione, provvedimento di
assegnazione casa coniugale, ecc che legittima tale
detenzione; laddove la detenzione si fondi su un titolo che prevede
un corrispettivo in favore del debitore, avvertirà il terzo detentore
che gli importi dovuti in forza del titolo di occupazione, dalla data di
pignoramento, dovranno essere corrisposti esclusivamente a mani
del custode, secondo modalità concordate; notizierà il detentore
con titolo non opponibile alla procedura che il pignoramento
prevale sul suo titolo e che, quindi, dovrà rilasciare i locali a mani
del custode entro un termine con questo concordato e comunque
non superiore a sei mesi, e che, in caso contrario, si procederà
giudizialmente per ottenere la liberazione del bene; comunicherà,
in ogni caso, agli occupanti che non dovranno in alcun modo
ostacolare l'attività del custode e che nei giorni preventivamente
concordati dovranno essere in loco per consentire la visita del
bene;
- ad acquisire il certificato di residenza dei soggetti occupanti
l'immobile pignorato, una autocertificazione sottoscritta dai
medesimi soggetti di non essere titolari di diritti di proprietà o di
abitazione di alloggi popolari abitabili siti nella circoscrizione del
GIUDIZIARIE.it

Tribunale, né assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ARIE. IT	
nonché attestazione dell'amministratore di condominio sul regolare	
pagamento degli oneri condominiali in relazione all'immobile	
sottoposto ad esecuzione;	
- a depositare, entro quindici giorni dal primo accesso, una relazione	
informativa, intestata "PRIMA RELAZIONE DI CUSTODIA", delle	
attività compiute in occasione del primo incontro e dell'accesso	
all'immobile, con allegati i verbali redatti in tali occasioni,	
debitamente sottoscritti da tutti i soggetti che vi hanno preso parte	
ed ogni altro documento acquisito;	
onera	465ac31
altresì, il custode:	630867
- di controllare la completezza della documentazione depositata ai	36b50a
sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. dal creditore procedente e di	NG CA 3 Seria #*: 604b1 535ce77536b50ab30867465ac3f
segnalare la ricorrenza di problematiche relative alla continuità	604b15
delle trascrizioni ovvero la titolarità in capo alla parte esecutata dei	eria ∓
cespiti pignorati (es. acquisto per successione ereditaria non	C.A.3.
accettata);	
- di verificare se il debitore è, ove sposato, in comunione dei beni,	APEC S
previa acquisizione, ove necessario, dell'estratto dell'atto di	ARUB/
matrimonio;	S Da
- di accertare l'esecuzione, da parte del procedente, delle	S Eme
notificazioni degli avvisi ex artt. 599 e 498 cod. proc. civ. nonché	GIULIA
delle notificazioni del presente decreto di fissazione dell'udienza ex	WRCO
ACTE	ZINO N
GIUDIZIARIE.it	to Da: AGOZZINO MARCO GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A.



art. 569 cod. proc. civ. ai comproprietari ed ai creditori iscritti non ARIE.iT	
intervenuti;	
- di verificare eventuali incompletezze della relazione di stima;	
- di depositare, non prima del quindicesimo e non oltre il decimo	
giorno antecedente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod.	
proc. civ., una relazione informativa, intestata "RELAZIONE DI	
CUSTODIA PER L'UDIENZA EX ART. 569 COD. PROC. CIV.", da	
redigere secondo il modello di cui all'allegato A e nella quale avrà	
cura di riportare i predetti accertamenti oltre che tutte le ulteriori	
informazioni ivi richieste, trasmettendo contestualmente tutta la	
relativa documentazione;	465ac31
MANDA	630867
per il resto, il custode:	36b5Qa
a) di curare l'amministrazione dei beni, provvedendo a segnalare	35ce775
eventuali necessità di urgente manutenzione, intimare	804b15
tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o di	NG CA 3 Serial#: 604b1 53\$ce775 36b50ab30867465ac3f
godimento dei beni, laddove esistenti, incassando, se dovuti,	CA 3 8
eventuali canoni a carico degli occupanti;	4
b) di procedere a segnalare tempestivamente al Giudice	PECS
dell'esecuzione la presenza di contratti di locazione opponibili	A RUB.
alla procedura esecutiva ma caratterizzati da pattuizioni di	8 P
canone inferiore sensibilmente ai valori di mercato;	NO E me
c) di intimare sfratto per morosità o licenza e sfratto per finita	GIULIA
locazione, previa autorizzazione del Giudice;	MARCO
ACTES	ZZINO N
GIUDIZIARIE.it	Da: AGOZŽINO MARCO GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P

d) di fornire ogni utile informazione in ordine alle modalità della ARE.	
vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene agli	
interessati all'acquisto, inserendo nelle pubblicità il proprio	
recapito telefonico;	
e) di accompagnare i predetti interessati a visitare i beni, curando di	
fissare orari differenziati e adottando ogni più opportuna cautela	
per evitare un contatto tra i medesimi;	
f) a dare esecuzione all'ordine di liberazione del bene, secondo le	
modalità ivi indicate;	
g) di contattare i servizi sociali dei Comuni di competenza in caso di	
situazioni personali dei debitori esecutati particolarmente	l65ac3f
disagiate (persone anziane, portatori di handicap, minori ecc.);	5308674
rappresenta	36 5 50a
1) che l'attività di custodia verrà retribuita esclusivamente all'esito	Sce775
della vendita e dell'incasso del prezzo, previa presentazione di	604b1 50
istanza alla quale dovrà essere allegata tutta la documentazione	S.P.A. NG C.A.3 Seria#: 604b1535ce77538b50aB30867465ac3f
attestante gli esborsi sostenuti, in mancanza della quale questi	ر د ا
ultimi non saranno liquidati; i creditori procedenti provvederanno a	P.A. N.
rimborsare o ad anticipare al custode le sole spese vive sostenute	10,000
o sostenende nell'esecuzione dell'incarico; con riferimento a queste	ARUB
ultime, il custode è sin d'ora autorizzato a chiedere al creditore	
procedente un fondo spese di € 500,00 per lo svolgimento della	NO E m
sua attività;	GIULIA
2) che eventuale richiesta del creditore procedente di non dar	ARCO
luogo agli adempimenti pubblicitari sarà comunicata dal creditore al	ZINO
GIUDIZIARIE.it	Firmato Da: A GOZZINO MARCO GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009	Firma

custode, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno quindici	
giorni prima della data di pubblicazione prevista; in tal caso il	
custode verificherà se alcuno degli altri creditori con titolo esecutivo	
intenda dare impulso alla procedura accollandosi le spese;	
ASIE	
che il custode depositi, con cadenza semestrale, relazione scritta,	
intestata "RELAZIONE PERIODICA DI CUSTODIA", sull'attività	
svolta;	
AVVISA IL DEBITORE	
che, laddove intenda continuare ad abitare gli immobili pignorati o	
parte degli stessi, dovrà chiedere la relativa autorizzazione al	165ac3f
Giudice dell'esecuzione, depositando nella Cancelleria delle	5308674
Esecuzioni Immobiliari ovvero consegnando a mani del custode	36b50a
giudiziario, che ne curerà la trasmissione al Giudice dell'esecuzione,	5ce775
entro e non oltre l'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ.,	S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604b1535ce775 36b50a630867465ac3f
specifica e motivata istanza scritta, nella quale avrà cura, in	eria#: 6
particolare, di indicare i motivi per i quali la domanda è avanzata ed	CA3S
alla quale allegherà tutta la documentazione ritenuta utile al suo	P.A. NG
accoglimento;	
AVVISA IL CREDITORE	ARUBA
che deve depositare, entro l'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod.	SO Da:
proc. civ., copia informatica attestata di conformità agli originali	O Emes
analogici in suo possesso del duplo della nota di trascrizione e della	SULIAN
certificazione ipocatastale;	mato Da: A GOZZINO MARCO GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC
A CTE	INO M
ASIL	AG0ZZ
GIUDIZIARIE.IT	ato Da:
	8



che deve effettuare agli eventuali comproprietari l'avviso di cui agli	ARIE.it	
artt. 599 cod. proc. civ. e 180 disp. att. cod. proc. civ.;		
che deve altresì, effettuare, gli avvisi agli eventuali creditori iscritti ai		
sensi dell'art. 498 cod. proc. civ.;		
che deve, infine, provvedere alla notifica del presente decreto -		
anche qualora sia stata già eseguita precedente notifica dei soli		
avvisi ex art. 498 e 599 cod. proc. civ ai creditori iscritti nonché ai		
comproprietari almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai		
sensi dell'art. 569 cod. proc. civ.;		
AVVISA I COMPROPRIETARI		
che è loro facoltà acquistare la quota del debitore esecutato;		465ac3
che all'udienza sopra indicata potranno essere adottati i	-	630867
provvedimenti di cui all'art. 600 cod. proc. civ.;		336b5Q2
AVVERTE		NG CA 3 Seria #: 604b1 53\$ce775 36b50ab30867465ac3f
infine, le parti che possono depositare all'udienza note alla relazione		604515
dell'esperto stimatore purché abbiano provveduto, almeno quindici		Seria ∓
giorni prima ad inviare le predette note al perito a mezzo di posta		0 A 3
ordinaria o posta elettronica nel rispetto della normativa anche		
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la		A PECS
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi;		ARUB
MANDA		8 D
la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari per la comunicazione del	SIE it	NO E
presente provvedimento all'esperto;	KIL:II	GIULIA
MANDA		RCO O
ASTE GIUDIZIARIE.it		to Da: AGOZZINO MARCO GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A.



	la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari perché provveda alla ARE.it
	comunicazione del presente provvedimento ai creditori procedenti
	ed intervenuti ed al debitore esecutato almeno trenta giorni prima
	della udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ.
	Latina, 07/08/2018.
	GIUDIZIARIE.i† il Giudice dell'esecuzione
-	dott. Marco Giuliano Agozzino
-	
.	
	55031
<u> </u>	096746
	ASTE GIUDIZIARE.it
-	ASIL
<u> </u>	GIUDIZIARIE.it 🚆
	99 ± 90 × 90 × 90 × 90 × 90 × 90 × 90 ×
<u> </u>	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	δN
	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	ABE O
5	a: ARU
	ACTE
şi.	
-	ARCO
	ASTE GIUDIZIARIE.it ASTE GIUDIZIARIE.it ASTE GIUDIZIARIE.it
	GIUDIZIARIE.it
	Politica i pagina 26
	Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

				ALLEGATO A	
DELAZIONE DI CUCTODIA DEDI HIDIENZA EVADT. ECO COD. DOCC. CIV					
RELAZIONE DI CUSTODIA PER L'UDIENZA EX ART. 569 COD. PROC. CIV. TRIBUNALE DI LATINA					
Creditore Procedente		LATINA			
Debitore			4811-		
Titolo				S IF 11	
	n c)	Importo	⊋UDIZI/	\RIE.IT	
Atto di precetto (art. 480 c	.p.c.) G.	Importo R.P.	€	-	
	G.	K.P.] معمد ند		
Annotaz./trascriz.	01:2		di data		
Atti opponibili?	Quali?	Data di patifica (407 a p. a.)	1		
	~	Data di notifica (497 c.p.c.)			
ASIL 9	Jata cons	egna cred. proc. (557 c.p.c.)			
Iscrizione a ruolo	1	Data deposito nota iscriz.			
Scadenza in festivo?	I T	titolo esecutivo	0		
Documentazione depositata		precetto	0		
		atto di pignoramento	.0		
INEFFICACIA EX ART. 557		nota di trascrizione	1		
DOCUMENTI MANCAN	ΤI	attestazione conformità della do	cumentazione _I		
		da parte del legale			
Istanza di vendita					
Scadenza in festivo?		Data deposito istanza v.			
INEFFICACIA EX ART. 497	A STATE OF THE STA	(497;567 c.p.c.)			
Deposito doc. ex art. 567 c.	p.c.	Data dep. documentazione			
Scadenza in festivo?		Ottenuta proroga del termine?			
		Numero immobili pignorati			
Depositato certificato notarile	(Se si - non ser	ve indicare il numero dei certificati/estratt	i)		
N. certificato/i di iscrizione e tra	scrizione de	positato/i			
N. estratto/i catastale/i depositat	o/i	ILIDIZIADIE IT			
Individuazione beni pignorati		ODIZI/ (IXILII)			
		Nome		(si/no)	
Notifica ex art. 498 c.p.c.					
Notifica ex. art.599 c.p.c.		Nome	OTE -	(si/no)	
		Δ		2	
				F 14	
		GIL	DIZIAR	E.II	
Annotazione altri pignoramenti		Nome			
ACTE					
GIUDIZIARIE.it					

